Legge regionale 18 aprile 2025 , n. 6 - TESTO VIGENTE dal 24/04/2025

Disposizioni urgenti in materia di misure di conservazione specifiche delle Zone di protezione speciale (ZPS). Modifiche alla legge regionale 14 giugno 2007, n. 14 (Legge comunitaria 2006).

Art. 1

(Modifica del titolo della legge regionale 14/2007)

1. Al titolo della legge regionale 14 giugno 2007, n. 14 (Disposizioni per l'adempimento degli obblighi della Regione Friuli Venezia Giulia derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee. Attuazione degli articoli 4, 5 e 9 della direttiva 79/409/CEE concernente la conservazione degli uccelli selvatici in conformità al parere motivato della Commissione delle Comunità europee C(2006) 2683 del 28 giugno 2006 e della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche (Legge comunitaria 2006)), le parole <<direttiva 79/409/CEE>> sono sostituite dalle seguenti: <<direttiva 2009/147/CE>> e le parole: <<in conformità al parere motivato della Commissione delle Comunità europee C(2006) 2683 del 28 giugno 2006>> sono soppresse.

Art. 2

(Modifica all'articolo 1 della legge regionale 14/2007)

1. Al comma 1 dell'articolo 1 della legge regionale 14/2007 le parole <<direttiva 79/409/CEE del Consiglio, del 2 aprile 1979, concernente la conservazione degli uccelli selvatici, in conformità al parere motivato della Commissione delle Comunità europee C(2006) 2683 del 28 giugno 2006>> sono sostituite dalle seguenti: <<direttiva 2009/147/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 30 novembre 2009 concernente la conservazione degli uccelli selvatici>>.

Art. 3

(Modifica all'articolo 2 della legge regionale 14/2007)

1. Al comma 1 dell'articolo 2 della legge regionale 14/2007 le parole <<direttiva

79/409/CEE>> sono sostituite dalle seguenti: <<direttiva 2009/147/CE>>.

Art. 4

(Sostituzione della rubrica del capo II della legge regionale 14/2007)

1. La rubrica del capo II della legge regionale 14/2007 è sostituita dalla seguente: <<Attuazione degli articoli 4 e 5 della direttiva 2009/147/CE>>.

Art. 5

(Modifiche all'articolo 3 della legge regionale 14/2007)

1. All'articolo 3 della legge regionale 14/2007 sono apportate le seguenti modifiche:

a) ai commi 1, 4 e 6 le parole <<direttiva 79/409/CEE>> sono sostituite dalle seguenti: <<direttiva 2009/147/CE>>;

b) dopo il comma 6 è aggiunto il seguente:

<<6 bis. Le misure di conservazione generali del presente articolo si applicano in ciascun sito ZPS sino all'approvazione, ai sensi dell'articolo 4, delle misure di conservazione specifiche per ciascun sito.>>.

Art. 6

(Modifiche all'articolo 4 della legge regionale 14/2007)

1. All'articolo 4 della legge regionale 14/2007 sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1 le parole <<direttiva 79/409/CEE>> sono sostituite dalle seguenti: <<direttiva 2009/147/CE>>;

b) il comma 4 è abrogato;

c) al comma 4 bis dopo le parole <<possono essere approvate>> sono inserite le seguenti: <<e attuate>> e dopo le parole <<di cui all'articolo 10, commi da 1 a 3>>

sono inserite le seguenti: <<e comma 11>>;

d) dopo il comma 4 bis è inserito il seguente:

<<4 ter. Le misure di conservazione specifiche di cui al comma 4 bis individuano il perimetro delle zone umide naturali e artificiali di cui all'articolo 3, comma 2, lettera k).>>.

Art. 7

(Norma transitoria in materia di perimetri delle zone umide naturali e artificiali)

1. Fino all'approvazione delle misure di conservazione specifiche nelle ZPS, ai sensi dell'articolo 4 della legge regionale 14/2007 come modificato dall'articolo 6, continuano ad applicarsi i perimetri delle zone umide naturali e artificiali individuate ai sensi dell'articolo 8 del decreto del Presidente della Regione 20 settembre 2007, n. 0301/Pres. (Regolamento concernente la caratterizzazione tipologica delle ZPS, la disciplina delle attività cinofile consentite al loro interno e l'individuazione delle zone soggette a limitazioni nell'utilizzo di munizioni in attuazione dell'articolo 4 della legge regionale 14 giugno 2007, n. 14 (Disposizioni per l'adempimento degli obblighi della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia derivanti all'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee. Attuazione degli articoli 4, 5 e 9 della direttiva 79/409/CEE concernente la conservazione degli uccelli selvatici in conformità al parere motivato della Commissione delle Comunità europee C(2006) 2683 del 28 giugno 2006 e della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche (Legge comunitaria 2006)).

Art. 8

(Sostituzione della rubrica del capo III della legge regionale 14/2007)

1. La rubrica del capo III della legge regionale 14/2007 è sostituita dalla seguente: <<Attuazione dell'articolo 9 della direttiva 2009/147/CE>>.

Art. 9

(Modifica all'articolo 5 della legge regionale 14/2007)

1. Al comma 1 dell'articolo 5 della legge regionale 14/2007 le parole <<direttiva 79/409/CEE>> sono sostituite dalle seguenti: <<direttiva 2009/147/CE>>.

Art. 10

(Modifica all'articolo 6 della legge regionale 14/2007)

1. Al comma 1 dell'articolo 6 della legge regionale 14/2007 le parole <<, di durata non superiore a dodici mesi,>> sono sostituite dalle seguenti: <<e per periodi limitati>>.

Art. 11

(Modifica all'articolo 13 della legge regionale 14/2007)

1. Alla lettera c) del comma 4 dell'articolo 13 della legge regionale 14/2007 le parole <<direttiva 79/409/CEE>> sono sostituite dalle seguenti: <<direttiva 2009/147/CE>>.

Art. 12

(Modifica all'articolo 3 della legge regionale 8/2024)

1. Il comma 28 dell'articolo 3 della legge regionale 25 ottobre 2024, n. 8 (Misure finanziarie multisettoriali), è abrogato.

Art. 13

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.